



BANDO PER LA CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE - UDINE CHE STIPULANO CONTRATTI DI APPRENDISTATO “DUALE” – 2022

(Approvato con determinazione del Presidente della Camera di Commercio IAA di Pordenone - Udine n. 35 del 08/08/2022, ratificata nella seduta di Giunta camerale del 12.09.2022 con delibera n. 126, Modificato con determinazione del Presidente della Camera di Commercio IAA di Pordenone - Udine n. 44 del 29/09/2022)

Art. 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Pordenone - Udine (di seguito CCIAA di Pordenone - Udine) nell'ambito delle competenze attribuite dal Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016 e da ultimo dal DM 07/03/2019 in materia di orientamento al lavoro e alle professioni nonché di Ente preposto a favorire l'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, intende promuovere l'attivazione di azioni di apprendistato duale quale strumento di transizione scuola/lavoro che riduce il divario in termini di competenze tra formazione e sistema produttivo.

La CCIAA intende assumere un ruolo attivo nel processo di interazione impresa e scuola attraverso il sostegno alle imprese che intendono stipulare contratti di apprendistato “duale”, (o apprendistato formativo, disciplinato dal d. lgs. 81/2015 ex artt. 43 e 45), forma contrattuale che permette di conseguire un titolo di studio e di maturare un'esperienza professionale diretta.

- L'apprendistato duale di “primo livello” (d.lgs 81/2015 art. 43) è un contratto di lavoro con cui possono essere assunti giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
- L'apprendistato duale di “terzo livello” (d.lgs 81/2015 art. 45) è un contratto di lavoro con cui possono essere assunti giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni, finalizzato all'acquisizione di titoli d'istruzione terziaria superiore/universitaria, per attività di ricerca, per il praticantato nelle professioni regolamentate.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie complessivamente a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro **48.000,00** di cui:

- Euro **17.760,00** per le imprese site nel territorio della ex provincia di Pordenone.
- Euro **30.240,00** per le imprese site nel territorio della ex provincia di Udine.

La Camera di Commercio di Pordenone - Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento del Segretario Generale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Si riserva altresì di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita deliberazione qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Art. 3 - AMBITI DI INTERVENTO

Gli interventi ammessi dovranno essere riconducibili a percorsi di formazione riferiti a contratti di **apprendistato “duale”, disciplinati dal d. lgs. 81/2015 ex artt. 43 e 45**, realizzati presso la sede e/o unità locali operative di imprese poste nella ex provincia di Pordenone e di Udine e intrapresi da studenti per conseguire un titolo di studio sulla base di Protocolli tra istituzione formativa e azienda per l'anno scolastico 2022/2023.



L'iniziativa deve essere riferita prevalentemente all'attività svolta nella sede o unità locale operativa localizzata nelle ex province di Pordenone e Udine della PMI.

Potrà essere ammessa a finanziamento per ciascuna impresa solamente una domanda di contributo.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente faccia eventualmente parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando. Il riscontro del rispetto della regola de minimis per l'impresa richiedente viene effettuato d'ufficio attraverso la banca dati nazionale sugli aiuti di stato RNA.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo previsto dal presente bando le imprese, le cooperative e i consorzi, che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria¹, con sede e/o unità locale destinataria del contributo nelle ex province di Pordenone e di Udine:

- a) iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Pordenone - Udine e attive;
- b) in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;

¹ Ai sensi dell'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come all'Allegato I al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014		



- c) non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) in regola con il regime “de minimis”, come meglio precisato all’art. 4 ed appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del presente bando.;
- e) che rispettano, ai sensi dell’art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- f) che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- g) non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
- h) iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-lavoro ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 107 del 13 luglio 2015: <http://scuolalavoro.registroimprese.it>;

I requisiti dimensionali e quelli previsti alle precedenti lett. a), c), e), f) e g) dovranno essere posseduti già al momento di presentazione della domanda e dovranno sussistere al momento della concessione del contributo; I requisiti previsti dalle lett. b), d) e h) dovranno sussistere al momento della concessione del contributo.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell’iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 6 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammesse alle agevolazioni del presente bando le attività relative alla realizzazione di un percorso di formazione-lavoro previsto da un contratto di **apprendistato “duale”, disciplinato dal d. lgs. 81/2015 ex artt. 43 e 45**, realizzato presso la sede e/o unità locale di imprese poste nella ex provincia di Pordenone o di Udine.

Il percorso di formazione in apprendistato “duale” a valere sul presente bando dovrà riferirsi all’anno scolastico 2022/2023.

Il contratto di apprendistato dovrà essere volto all’acquisizione di uno dei seguenti titoli di studio:

- A. diploma di istruzione secondaria superiore da parte di studenti iscritti presso licei, istituti tecnici, istituti professionali;
- B. qualifica o diploma professionale da parte di studenti iscritti a percorsi IEFP presso organismi di formazione professionale accreditati presso la regione Friuli Venezia Giulia;
- C. diploma di tecnico superiore da parte di studenti iscritti presso Istituti Tecnici Superiori ITS;
- D. certificato di specializzazione tecnica superiore da parte di studenti iscritti a percorsi IFTS.

Il contratto di apprendistato “duale”, della durata minima di 6 mesi e massima pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi formativi, in ottemperanza ai massimali di durata previsti dall’art.4 D.M.12 ottobre 2015, dovrà essere stipulato prima della presentazione della domanda di contributo a valere sul presente Bando.

Il voucher sarà erogato solo a fronte di rapporti di lavoro attivi e documentati sulla base di quanto previsto all’art. 9 del presente bando.



Sono agevolabili, attraverso la concessione di un voucher, le spese a carico dell'azienda (che presenta i requisiti di cui all'art. 5) derivanti dalle attività dei giovani apprendisti, quali a titolo esemplificativo: attrezzature messe a disposizione, spazi, gestione attività di accoglienza e formazione interna.

Art. 7 - INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'agevolazione disciplinata dal presente bando prevede il riconoscimento di un voucher a fondo perduto a favore dell'impresa, pari a

- Euro 800,00 (al lordo delle ritenute di legge) per l'attivazione di un contratto di apprendistato duale.

È prevista una premialità pari ad Euro 200,00 (al lordo delle ritenute di legge) qualora l'apprendista sia un soggetto disabile regolarmente iscritto alle liste speciali di cui alla legge 68/1999.

Il contributo concesso e contestualmente erogato con il presente bando è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica, salvo che sia diversamente stabilito dalle pertinenti norme di riferimento e con il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Art.8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda allegato al presente bando contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano una **domanda di contributo in bollo** alla CCIAA di Pordenone - Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.pnud.camcom.it.

La domanda dovrà essere presentata:

- **a partire dalle ore 09.00.00 del 01/09/2022**
- **ed entro il 31/10/2022.**

Le domande vanno esclusivamente inviate con la seguente modalità:

- Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo iter@pec.pnud.camcom.it, indicando nell'oggetto **"Domanda di concessione voucher per un Contratto di Apprendistato Duale"**.

La domanda, si considera validamente inviata se:



- **inviata da casella di posta elettronica certificata PEC**
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata **unitamente ad** un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (in assenza del documento d'identità allegato, la domanda è archiviabile come previsto all'art. 10, ai sensi della normativa vigente) e corredata dalla documentazione richiesta;

oppure

- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con in allegato la domanda di contributo e la documentazione richiesta, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema Pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. **Contratto di apprendistato duale**, finalizzato all'acquisizione di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 6 del presente bando, completo degli allegati (piano formativo individuale e calendario della formazione interna ed esterna), a valere per l'anno scolastico 2022-2023, regolarmente firmato dalle parti;
2. **UNILAV** (modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati) relativo al rapporto di lavoro di cui al punto 1;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei parametri dimensionali previsti per le PMI (Allegato 1);

Sull'originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Nel caso in cui la domanda venga sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, dovrà essere inviata copia della quietanza del **Modello F24** relativo all'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (Codice tributo: 1552 denominato "atti privati – imposta di bollo").

È necessario indicare nel modello di domanda un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

La Camera di Commercio Pordenone Udine è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita dall'ufficio Formazione della società I.TER S.C.R.L. che procederà all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Gli atti di concessione e contestuale liquidazione a favore delle imprese site nel territorio della ex provincia di Udine saranno adottati dal Direttore generale di I.TER S.c.r.l.



Gli atti di concessione e contestuale liquidazione a favore delle imprese site nel territorio della ex provincia di Pordenone saranno adottati dal Direttore dell'Azienda Speciale Concentro.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

- data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo e la documentazione richiesta, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema PEC dell'ente camerale all'ente medesimo.

La società I.TER s.c.r.l. procede all'istruttoria delle domande. Le domande potranno essere finanziate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Con atto adottato dal Direttore generale di I.TER S.c.r.l. o dal Direttore dell'Azienda Speciale Concentro sulla base della competenza territoriale, vengono archiviate, e viene data tempestiva notizia dell'archiviazione all'impresa, le domande:

- a) presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima;
- d) non aventi le modalità previste dall'art. 9.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di massimo di 20 giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

La società I.TER s.c.r.l., prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.



Avverso il provvedimento negativo adottato dal Direttore generale di I.TER S.c.r.l. o dal Direttore dell'Azienda Speciale Concentro, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

Gli incentivi **voucher** sono concessi e contestualmente liquidati entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Direttore generale di I.TER S.c.r.l. o del Direttore dell'Azienda Speciale Concentro, tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e liquidazione dell'incentivo.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto e cessione di azienda o di ramo di azienda ed ad ogni altra modifica societaria (comprese le variazioni di quote o azioni e compagine sociale), intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione/liquidazione di cui al presente bando, è rimessa al giudizio della società I.TER S.c.r.l. o dell'Azienda Speciale Concentro, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

Le imprese richiedenti il contributo sono tenute a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa e/o le variazioni soggettive intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art.12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" la società I.TER S.c.r.l. o l'Azienda Speciale Concentro applicano una ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi erogati (esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali) che viene versata all'Erario dal soggetto erogante stesso secondo le modalità previste per gli enti pubblici.

Art. 13 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 10.

I termini per la concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.10.

Art. 14 -OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste.



Art. 15 - CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

I.TER S.c.r.l. e l'Azienda Speciale Concentro effettuano presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi e liquidati, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo e a tenere a disposizione tutti i documenti originali.

Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- b) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- c) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, o risulta cancellata dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo, previa valutazione degli uffici preposti;

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla società I.TER S.c.r.l. o all'Azienda Speciale Concentro, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Direttore generale di I.TER S.c.r.l. o del Direttore dell'Azienda Speciale Concentro.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria o amministrativa, per quanto di competenza, entro i termini previsti dal legislatore.

Art. 16 - AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate:

- all'ufficio Formazione della società I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Pordenone - Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di concessione e/o erogazione.



Si prega di prendere visione dell'informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale e delle sedi camerali territoriali.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la società I.TER s.c.r.l. sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Si ricorda che a decorrere dal 2018 è entrata in vigore la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificata con il decreto crescita n. 34/2019 art. 35.

A partire dall'esercizio finanziario 2018, le imprese sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza



Art. 17 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale “Criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale” adottato con Delibera di Consiglio n. 27/2019 e successivi aggiornamenti, nonché alla L. 241/90.



Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013

- SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013
- IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;



- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

---- 3 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.